

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione IV bis civile

Il Giudice dell'esecuzione

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2016 con scadenza del termine per note in data 16 aprile 2016 nella procedura esecutiva n. /2015;

premesso che con atto di opposizione depositato in data 29 febbraio 2016 G. B. proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo:

- a) l'intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria in altra procedura esecutiva;
- b) l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. nel titolo esecutivo;
- c) l'usurarietà degli interessi convenuti;
- d) la nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza ed indeterminabilità;
- e) l'illiceità della pretesa per applicazione degli interessi anatocistici;

ritenuto, quanto alla eccezione sub a) che il pagamento intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare riguarda la somma di 315 milioni di lire pari ad euro 162.683,92 e di euro 13.312,81 per complessivi 176.087,81 a fronte di un credito vantato che alla data del 22 ottobre 2003 ammontava ad euro 338.169,74 e che, quindi, la stessa è infondata;

quanto alla eccezione sub b) che il contratto di mutuo fondiario costituisce titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile;

ritenuto, invece, quanto alle eccezioni sub c), sub d) e sub e) che le modifiche intervenute nella legislazione e nell'orientamento della giurisprudenza in ordine alla determinazione del tasso di interesse, alla sua illiceità ed alla validità delle clausole determinative degli interessi richiedono un esame approfondito del rapporto tra le parti al fine di determinare, anche attraverso una ctu, l'esatto ammontare del credito residuo vantato dalla Bank s.p.a. nei confronti del sig. B. che tale indagine deve, necessariamente, essere rimessa al giudizio di merito;

che, pertanto, appare opportuno disporre la sospensione dell'esecuzione;

che le spese della procedura cautelare devono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

sospende la procedura esecutiva;

dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento cautelare;

concede termine perentorio di giorni 60 dalla data di scadenza del termine per proporre reclamo ovvero dalla comunicazione della decisione del collegio investito del reclamo per la riassunzione della causa di merito dinanzi al Tribunale di Roma;

si comunicano

Roma 19.4.2016

Il Giudice dell'esecuzione

